

COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo



AREA SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Regolamento per la Disciplina del Servizio di
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Principi generali di comportamento
- Art. 5 Attività di competenza del Comune di Dalmine
- Art. 6 Modalità di espletamento delle competenze del Comune di Dalmine in materia di smaltimento dei rifiuti
- Art. 7 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili
- Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
- Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 10 Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

TITOLO II - CENTRO DI RACCOLTA O PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Art. 11 Soggetti interessati
- Art. 12 Utenti del Servizio
- Art. 13 Gratuità e corrispettivo del Servizio
- Art. 14 Materiali che possono essere conferiti
- Art. 15 Modalità di conferimento
- Art. 16 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 17 Rifiuti urbani ingombranti
- Art. 18 Rifiuti inerti
- Art. 19 Raccolta differenziata dei grassi: oli vegetali, animali e minerali esausti
- Art. 20 Localizzazione del Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica
- Art. 21 Tipologia dei contenitori sparsi sul territorio Comunale
- Art. 22 Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori
- Art. 23 Presidio del Centro di Raccolta /Piattaforma Ecologica
- Art. 24 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 25 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e r.s.u.a. residui
- Art. 26 Area di espletamento del Servizio Pubblico
- Art. 27 Tipologie di R.S.U. a cui si applica la raccolta porta a porta
- Art. 28 Conferimento e caratteristiche dei contenitori
- Art. 29 Luogo ed orari di conferimento/esposizione del rifiuto
- Art. 30 Frequenza della raccolta dell'r.s.u.

- Art. 31 Trasporto
Art. 32 Trattamento intermedio e finale
Art. 33 Promozione ed informazione
Art. 34 Divieti
Art. 35 Compostaggio domestico

TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 36 Assimibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Art. 37 Criteri generali di assimilazione e/o esclusione
Art. 38 Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini
Art. 39 Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 40 Ipotesi di deroga dei criteri per l'assimilazione

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 41 Articolazione del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni
Art. 42 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani derivanti dal servizio urbani esterni
Art. 43 Modalità di espletamento del servizio
Art. 44 Cestini stradali
Art. 45 Orari del servizio
Art. 46 Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili
Art. 47 Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici
Art. 48 Carico e scarico dei materiali
Art. 49 Mercati e banchi di vendita all'aperto
Art. 50 Cantieri
Art. 51 Manifestazioni pubbliche
Art. 52 Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc..
Art. 53 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati
Art. 54 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Art. 55 Sgombero neve, obbligo dei frontisti

TITOLO VI – RIFIUTI SPECIALI

- Art. 56 Gestione dei rifiuti speciali
Art. 57 Obbligo dei produttori
Art. 58 Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili
Art. 59 Rifiuti cimiteriali
Art. 60 carogne

TITOLO VII – DIDPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 61 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Art. 62	Validità del Regolamento
Art. 63	Vigilanza e controllo
Art. 64	Sanzioni
Art. 65	Variazioni del Regolamento

ALLEGATO 1

Tabella A della Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 22.05.1998 “ Rifiuti assimilabili ai R.S.U.”

ALLEGATO 2

Elenco Prodotti etichettati “T” e “F” (classificati R.U.P.) accettati presso il centro di raccolta di via Bastone, purché provenienti dall’ordinario uso domestico

ALLEGATO 3

Planimetria Comunale per l’individuazione delle aree servite dalla raccolta differenziata porta a porta e delle zone “A” e “B”

ALLEGATO 4

Planimetria Comunale per l’individuazione delle aree servite dallo spazzamento stradale

ALLEGATO 5

Alla scoperta del compostaggio domestico, ovvero come trasformare i nostri rifiuti in concime in modo naturale ed economico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i servizi di deposito, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani del territorio Comunale di Dalmine, in virtù sia del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 che del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre vengono disciplinati:

- a) Il Servizio Pubblico di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni (raccolta /trasporto e smaltimento dei rifiuti);
- b) I criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- c) I perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati e, il servizio e asporto dei rifiuti urbani esterni.;
- d) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al recupero o alla produzione di energia ed un corretto smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e pericolosi;
- e) Le norme per l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione, detenzione e le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Il presente regolamento non si applica a:

- rifiuti radioattivi;
- rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;
- rifiuti agricoli: materiali fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido, disciplinate D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- emissioni in atmosfera;
- esplosivi in disuso

Art. 2- Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:

a) RIFIUTO

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D. Lgs 152/06 di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) FRAZIONE UMIDA

Si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti: quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, centri di ristorazione, giardini, rifiuti organici prodotti dalle utenze familiari .

c) FRAZIONE SECCA

Si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi.

d) SOTTOPRODOTTI E SCARTI

Materie prime secondarie, ovvero residui derivanti da cicli di produzione o di consumo suscettibili, eventualmente previo idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura, essendo l'individuazione delle materie prime seconde demandata ad apposita decretazione del Ministero dell'Ambiente con quello dell'Industria e la relativa disciplina affidata ad attività legislativa regionale sulla scorta di norme tecniche generali emanate dal Ministero dell'Ambiente.

e) SMALTIMENTO RIFIUTI

Il complesso di attività finalizzate all'asporto dai luoghi di produzione, al conferimento, al trasporto, al trattamento, all'inoculazione e all'eliminazione dei rifiuti, a sua volta articolato nelle sotto riportate fasi non tutte necessariamente compresenti:

<i>detenzione iniziale:</i>	attività, funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso la sede di produzione degli stessi;
<i>conferimento:</i>	operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione o detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta ovvero consegnati ai trasportatori debitamente autorizzati;
<i>raccolta:</i>	operazioni di trasporto dei rifiuti dal luogo di conferimento agli impianti di trattamento.
<i>Servizio di raccolta differenziata:</i>	Organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti finalizzata al recupero di materiali riciclabili, separare e smaltire correttamente i rifiuti pericolosi.
<i>centro di raccolta o piattaforma ecologica :</i>	Area attrezzata e custodita destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
<i>Cernita:</i>	Operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito
<i>Trasporto:</i>	Operazioni e attività di trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento o smaltimento.
<i>Trattamento intermedio:</i>	Operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o della conformazione del rifiuto tale quale, finalizzate a consentire una più idonea eliminazione, ovvero atte a rendere possibile il riutilizzo, la generazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.

Trattamento finale:

Operazioni comportanti il deposito e la discarica in impianti autorizzati di stoccaggio dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio ovvero la termodistruzione.

f) SPAZZAMENTO

Operazioni specificatamente rivolte alla rimozione e all'asporto dei rifiuti urbani presenti sulla sede stradale/piazze/marciapiedi ecc..., come definiti al successivo art. 3 punto a.5 del presente regolamento.

Art. 3- Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/06, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

1. RIFIUTI URBANI

- a.1 *Rifiuti urbani interni non ingombranti:* costituiti da rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati, insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in generale, ivi inclusi i locali ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- a.2 *Rifiuti urbani interni ingombranti:* costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di uso comune, di uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti.
- a.3 *Rifiuti urbani pericolosi:* elencati al punto 1.3 della delibera del comitato Interministeriale in data 27.07.1984 e nell'allegato D del D. Lgs. 152/06, ad esempio: oli esausti, batterie e pile, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e "F", prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a scarica e tubi catodici di televisori o videoterminali, siringhe, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, vernici ed inchiostri.
- a.4 *Rifiuti urbani esterni:* rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.
- a.5 *Rifiuti speciali assimilati agli urbani:* indicati al n. 1, punto 1.1.1 lett. a) della Deliberazione del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti secondo l'art. 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/06.
- a.6 *Accessori per l'informatica:* dichiarati assimilati ai rifiuti urbani secondo l'art. 198, comma 2 lettera g) del d. Lgs. 152/06.
- a.7 *Rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti:* non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265.

2. RIFIUTI SPECIALI

- b.1 *Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;*
- b.2 *Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 186;*
- b.3 *Rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i;*
- b.4 *Rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- b.5 *Rifiuti da attività commerciali;*
- b.6 *Rifiuti da attività di servizio;*
- b.7 *Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi;*
- b.8 *Rifiuti derivanti da attività sanitarie;*
- b.9 *I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;*
- b.10 *I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*
- b.11 *Combustibile derivato da rifiuti;*
- b.12 *Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani*

Il D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254 ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, indica il recupero di materia dalle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

- contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- rifiuti metallici non pericolosi;
- rifiuti di giardinaggio;
- rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- oli minerali, vegetali e grassi;
- batterie e pile;
- toner;
- mercurio;
- pellicole e lastre fotografiche;

3. RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da residui di lavorazioni industriali, residui di attività agricole, commerciali e di servizio, rifiuti provenienti da ospedali e case di cura e affini, residui da attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondono ai requisiti fissati dal punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3, della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. RIFIUTI PERICOLOSI

Rifiuti non domestici precisati, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli allegati G,H parte IV del D. Lgs. 152/06

Art. 4- Principi generali di comportamento

1. La Gestione dei rifiuti normata dal presente Regolamento è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli artt. 178, 179, 180, 181 e 182 del D. Lgs. 152/06.
2. L'intero ciclo del deposito/raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di interesse pubblico, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti, ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 152/06.
3. La gestione del Servizio Rifiuti si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti in armonia agli indirizzi generali dettati dall'art. 205 del D.Lgs 152/06.

Art. 5- Attività di competenza del Comune di Dalmine

Competono al Comune di Dalmine, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie nonché i servizi di spazzamento stradale e rimozione rifiuti esterni:

- a) Rifiuti urbani così come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- b) Altri rifiuti dichiarati assimilabili ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento

Art. 6- Modalità di espletamento delle competenze del Comune di Dalmine in materia di smaltimento dei rifiuti

Ogni attività relativa allo smaltimento rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune di Dalmine ai sensi della Legislazione vigente, secondo quanto previsto da appositi Regolamenti speciali emanati dal Consiglio Comunale, verrà svolta direttamente o mediante uno o più Enti o Imprese debitamente autorizzate allo scopo in seguito denominato Ente gestore.

Art. 7- Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti e assimilabili le attività di detenzione iniziale e conferimento degli stessi, secondo le definizioni del presente art. 2, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 8- Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, non assimilabili agli urbani, ai sensi del successivo Titolo IV e dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso il soggetto produttore intenda avvalersi dei servizi integrativi, eventualmente istituiti dall'Ente Gestore per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo e regolamentati con apposite deliberazioni, la convenzione sarà stipulata sulla base di apposito tariffario aggiornato periodicamente.

Art. 9- Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può fare ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga delle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione e il Ministero della Sanità.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte, a norma dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle Leggi vigenti e alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10- Tassa o Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Per i servizi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue fasi, viene istituita apposita tassa o tariffa annuale.

Le modalità di applicazione della tassa o tariffa sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale.

TITOLO II – CENTRO DI RACCOLTA O PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Il Comune di Dalmine istituisce il servizio pubblico per la ricezione differenziata di componenti riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) ed assimilabili (R.S.A.U.), nonché dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come di seguito specificati.

Il servizio è esercitato attraverso la gestione di un centro di raccolta/ piattaforma ecologica presso Via Bastone e da eventuali presidi sparsi sul territorio (ecomobile).

Art. 11- Soggetti interessati

Sono interessati all'esercizio del Centro di Raccolta/ Piattaforma ecologica :

- ◆ Il Comune di Dalmine che vigila sul corretto svolgimento del Servizio;
- ◆ I cittadini di Dalmine che, con il conferimento differenziato dei rifiuti, collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente e al recupero di risorse;
- ◆ Le attività commerciali, produttive e di servizi per lo smaltimento e/o recupero di materiali di scarto di cui disfarsi o da riutilizzare.
- ◆ Il legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice che provvede alla completa gestione del centro.

Art. 12- Utenti del Servizio

Possono conferire i materiali di cui al precedente art. 3 (classificazione del rifiuto):

1. i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Dalmine iscritti alla tassa o tariffa per lo smaltimento dell'R.S.U. muniti di documento d'identità o badge autorizzativo;
2. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ed assimilati ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali residenti o domiciliati nel Comune di Dalmine, iscritti alla tassa o tariffa rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
3. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali residenti o domiciliati nel Comune di Dalmine. Per questa categoria di produttori di rifiuti l'accesso al centro di raccolta è consentito previa stipula di convenzione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/97;
4. I produttori dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. artigiani, idraulici, muratori, imbianchini) purchè abbiano la propria sede legale nel Comune di Dalmine, la regolare iscrizione alla tassa o tariffa rifiuti, che i rifiuti provengano da cantieri all'interno del perimetro comunale e che siano iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
5. I produttori dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. artigiani, idraulici, muratori, imbianchini) che non abbiano la propria sede legale nel Comune di Dalmine, ma che lavorino su cantieri all'interno del perimetro comunale, che siano muniti di apposita autorizzazione (permesso a costruire,

D.I.A., ecc...) e che siano iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4;

Ai produttori di rifiuti di cui ai punti 2,3,4 e 5 verrà rilasciato dal Comune di Dalmine idoneo sistema autorizzativo (tesserino/badge/permesso).

Art. 13- Gratuità e corrispettivo del Servizio

Il servizio di ricezione dei materiali conferibili al Centro di Raccolta o Piattaforma Ecologica per le utenze di cui al precedente articolo 12, comma 1 e 2 viene svolto a titolo gratuito trattandosi di prestazione compresa nella tassa o tariffa di ritiro R.S.U..

Per le utenze di cui al precedente articolo 12, commi 3, 4 e 5, il corrispettivo del servizio verrà fissato nell'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Dalmine e l'utente sulla base di apposito tariffario aggiornato periodicamente.

Art. 14- Materiali che possono essere conferiti

Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso il centro di raccolta o piattaforma ecologica di Via Bastone i seguenti materiali:

1. Rifiuti Urbani Pericolosi

- Pile e batterie esauste, accumulatori al piombo;
- residui di prodotti e relativi contenitori contaminati, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del D.M. 3 Dicembre 1985 "classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee";
- Prodotti medicinali, preparati galenici e presidi medico-chirurgici usati, scaduti o comunque non utilizzati (siringhe comprese);
- Lampade a vapori di gas e tubi catodici;
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- Vernici ed inchiostri;
- Oli minerali

2. Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati dalla ristorazione singola e/o collettiva;

3. Scarti Vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini, potatura di siepi e/o piante , sfalci d'erba, ecc...;

4. Rifiuti Urbani Ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricato o da insediamento in genere;

5. Rifiuti Solidi:

- oggetti di vetro: bottiglie, damigiane, lastre di finestre, specchi;
- materiali plastici: polistirolo espanso, manufatti in plastica (in sacchetti, bottiglie, flaconi, cassette), da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di polimero;
- oggetti in metallo: contenitori, barattoli, fustini di uso domestico in leghe di ferro, lattine e contenitori in alluminio, contenitori in lamiera ferro zincata;
- materiali cellulosici: carta, cartoni, legno, vimini, sughero, tessuti, stracci; da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di materiale;
- pneumatici;
- inerti;
- rifiuti da spazzamento stradale;

6. R.a.e.e.:

- R1 : Frigoriferi, ecc..;
- R2 : Lavatrici, ecc..;
- R3 : Televisori, monitor, ecc...;
- R4 : Componenti elettronici, ecc...;
- R5 : Neon, ecc...

Art. 15- Modalità di conferimento

L'utente è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 3 già suddivisi per gruppi merceologici e a provvedere, a propria cura, a depositarli nei contenitori appositamente predisposti sia presso il centro di raccolta/piattaforma ecologica che sul territorio comunale (cestini, contenitori per pile esauste, contenitori per farmaci, ecomobile) seguendo le indicazioni dei cartelli o fornite dal personale di presidio.

In particolare presso il centro di raccolta di via Bastone sono presenti cassoni/big-bag di idonea volumetria per la raccolta separata di:

Metalli

Rifiuti Solidi Ingombranti

Plastica

Polistirolo

Carta / cartone

Pneumatici

Raee in generale

Inerti / materiale di demolizione

Legno

Stracci e vestiti usati

Verde / ramaglie / foglie / erba tagliata

Vetro e lattine

Olio minerale e vegetale

Batterie e pile

Accumulatori per auto

Toner

Farmaci

Art. 16- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti oggetto del presente articolo devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del Servizio da parte dell'Ente Gestore, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi nel Comune di Dalmine si svolge nei seguenti termini.

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, così come definiti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- ◆ *pile e batterie esaurite*: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono ritenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul territorio o al Centro di Raccolta Differenziata;
- ◆ *Farmaci Scaduti o non utilizzati*: devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori installati presso l'ingresso delle farmacie o presso il Centro di Raccolta Differenziata;
- ◆ *Lampade a scarica e tubi catodici di televisori videoterminali*: devono essere conferiti integri presso il Centro di Raccolta Differenziata/Piattaforma Ecologica;
- ◆ *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono ritenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul territorio o al Centro di Raccolta Differenziata/Piattaforma Ecologica;

E' fatto divieto di conferire rifiuti urbani pericolosi congiuntamente ai rifiuti urbani o nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata/piattaforma ecologica di altre frazioni di rifiuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra citate categorie che provengono da attività civili commerciali e di servizi, salvo si tratti di materiali derivanti dallo svolgimento di specifiche attività economiche.

Sono altresì da intendersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti appartenenti alle sopra citate categorie che provengono da attività agricole o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo delle lavorazioni (es. solventi di lavanderia, vernici o collanti di falegnameria o carrozzeria), ovvero i rifiuti di cui al presente articolo derivanti da attività industriali, i quali manterranno la classificazione di rifiuti speciali o pericolosi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, acido muriatico, alcool denaturato, ecc.....) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario Servizio di raccolta rifiuti previo accurato lavaggio.

Art. 17- Rifiuti Urbani Ingombranti

Il conferimento e la raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti prodotti nel Comune di Dalmine, come definito dall'art. 3 punto a.2 del presente Regolamento, devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- ◆ conferimento effettuato direttamente dall'Utente, previa presentazione di un documento d'identità o badge autorizzativo all'accesso presso il Centro di Raccolta di Via Bastone;

- ◆ è tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti Ingombranti all'ordinario servizio di raccolta (porta a porta);
- ◆ è possibile richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti prenotando il servizio presso L'Ente Gestore secondo un tariffario concordato in sede di gara con il Comune di Dalmine.

E' vietata ogni forma di cernita dei materiali conferiti presso il Centro di Raccolta, se non dal personale autorizzato e preposto a ciò sia dal gestore del servizio che dal Comune di Dalmine.

Art. 18- Rifiuti inerti

I rifiuti Inerti derivanti da piccoli lavori operati in ambito domestico e comunque non derivanti dallo svolgimento di arti, professioni o attività economiche devono essere conferiti nell'apposito cassone localizzato presso il Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica di Via Bastone.

E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti inerti all'ordinario servizio di raccolta (porta a porta);

Art. 19- Raccolta differenziata dei grassi: oli vegetali, animali e minerali esausti

I soggetti gestori di esercizi di ristorazione collettiva (es. mense, ristoranti, bar, ecc...) o comunque utilizzatori di oli o grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti possono smaltire, attraverso imprese autorizzate, i residui esausti di tali materiali oppure utilizzare il servizio di ricezione e smaltimento istituito dal Comune di Dalmine presso il Centro di raccolta di Via Bastone. Tale servizio è in vigore anche per gli oli minerali.

E' possibile richiedere il ritiro a domicilio degli oli (vegetali, animali e minerali) prenotando il servizio presso L'Ente Gestore secondo un tariffario concordato in sede di gara con il Comune di Dalmine.

E' tassativamente vietato il conferimento degli oli all'ordinario servizio di raccolta (porta a porta);

Art. 20- Localizzazione del Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica

Il Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica del Comune di Dalmine è collocato presso la Via Bastone.

Art. 21- Tipologia dei contenitori sparsi sul territorio Comunale

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinate in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa e alle specifiche esigenze e caratteristiche urbane della zona interessata.

I contenitori sparsi sul territorio del Comune di Dalmine possono essere racchiusi in due categorie:

	Contenitori per batterie e pile	Contenitori per farmaci
Numero	9	6
Dislocazione	Viale Brembo, Via Cavour, Piazza Libertà, Via Volta, Via	Via Papa Giovanni, Largo Europa, Via Provinciale,

	Baschenis/Provinciale, Via Maggiore, Piazza Vittorio Emanuele, Viale Mariano, Area Mercato di Via Kennedy	Viale Betelli, Viale Marconi, Via Marco Polo
--	---	---

Art. 22- Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori

La frequenza dello svuotamento della raccolta viene stabilito dal Comune di Dalmine, in base alla tipologia dei materiali, alle condizioni climatiche, al bacino di utenza, in modo comunque da offrire adeguate garanzie di sicurezza ed igiene nonché la disponibilità di volumi residui di conferimento. Il Soggetto gestore del Servizio provvede ad assicurare la pulizia e la disinfezione dei contenitori, ove necessario, con frequenza adeguata.

Art. 23- Presidio del Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica

Ai fini di assicurare all'Utenza condizioni migliori per l'utilizzo, il Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica sarà presidiato e aperto agli utenti per 36 ore settimanali come segue:

	<i>MATTINO</i>	<i>POMERIGGIO</i>
LUNEDI'	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00
MARTEDI'	Chiuso	14.00 - 18.00
MERCOLEDI'	08.00 - 12.00	Chiuso
GIOVEDI'	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00
VENERDI'	Chiuso	14.00 - 18.00
SABATO	08.00 - 12.00	14.00 - 18.00
DOMENICA	chiuso	

L'area del centro di raccolta/piattaforma ecologica potrà essere video sorvegliata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 24- Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

Il Servizio, nel promuovere la Raccolta Differenziata, può avvalersi anche delle Associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, dei gruppi o associazioni di volontariato ,onlus e/o le cooperative sociali di tipo b, ai sensi della Legge 381/91 e dell'articolo 52 del decreto Legislativo 163/06.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e, in generale, alla tutela ambientale.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 25- Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e r.s.u.a. residui

Le norme di cui al presente Titolo disciplinano lo smaltimento, in tutte le sue fasi, delle frazioni del R.S.U. e R.S.U.A. ai sensi del seguente Titolo IV, nelle aree di espletamento del relativo Servizio.

Art. 26- Area e modalità di espletamento del Servizio Pubblico

Il Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani viene svolto in regime di privativa nell'ambito del Territorio Comunale, entro la zona perimetrata nell'allegata planimetria.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio Comunale, in allegato, ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 152/06 e come indicato nell'art. 59 del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507.

Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m. 150 dal perimetro delimitante la zona, evidenziata nell'allegata planimetria, entro la quale è istituito in servizio di raccolta.

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee : ZONA A e ZONA B, come da cartina allegata.

Per ognuna delle zone verrà assicurata una frequenza minima di raccolta pari a 3gg/settimanali.

Art. 27- Tipologie di R.S.U. a cui si applica la raccolta porta a porta

Di seguito vengono elencate tutte quelle frazioni di R.S.U. che il Comune di Dalmine provvederà a ritirare con il servizio porta a porta, secondo modalità e tempistiche di conferimento successivamente indicate.

UMIDO

Viene definito e considerato “Umido” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: avanzi di cibo (cotti o crudi), residui della pulizia della frutta e delle verdure, bustine di the, fondi di caffè, tovaglioli di carta usati (non accoppiati con altri materiali) sporchi di residui organici, segatura e trucioli di legno non trattato, cenere di legna, lettiere per gli animali domestici, buste in mater-bi, ecc...

Non Viene definito e considerato “Umido” : carta oleata per salumi, carta accoppiata con altri materiali, contenitori del latte, vino e succhi (tetrapack), ramaglie, potature, tagli erba, ecc....

CARTA/CARTONE

Viene definito “Carta/Cartone” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: giornali, riviste depliant pubblicitari, cartone, imballi di carta della pasta e dei biscotti, fogli, buste, contenitori in cartoncino, ecc....

Non Viene definito e considerato “Carta/Cartone” : carta oleata, carta sporca di residui alimentari, pannolini, ecc....

VETRO

Viene definito e considerato “Vetro” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: bottiglie, lastre, vasetti e cocci in vetro, ecc...

Non Viene definito e considerato “Vetro” : stoviglie, porcellane, terrecotte, ceramiche, vetroceramiche, lampade al neon, ecc....

LATTINE

Viene definito e considerato “Lattine” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: lattine per bevande, latte dell’olio da cucina, latte per pelati, scatolette del tonno, ecc....

Non Viene definito e considerato “Lattine” : scatolame alimentare che possa contenere alimenti per un peso superiore ai 5 kg, elementi in ferro o altro qualsiasi metallo, ecc....

PLASTICA

Viene definito e considerato “plastica” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: bottiglie di plastica, flaconi per liquidi in plastica anche di detersivi, vaschette alimentari anche di polistirolo, ecc...

Non Viene definito e considerato “plastica”: polistirolo da imballaggio di elettrodomestici, giocattoli, ecc...

INDIFFERENZIATO

Viene definito e considerato “indifferenziato” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: carta oleata, carta accoppiata ad altri materiali, contenitori del latte, vino e succhi (tetrapack), giocattoli, polvere, carta sporca di residui alimentari, pannolini, ecc...

Non Viene definito e considerato “indifferenziato”: umido, vetro, lattine, plastica, carta/cartone, metalli, ecc....

Art. 28- Conferimento e caratteristiche dei contenitori

Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio, a norma dell’art. 15 della L.R. 26/2003.

La detenzione iniziale ed il conferimento dei Rifiuti Urbani non Ingombranti ed Assimilati è a cura del produttore (utente/cittadino) il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate.

Frazione di R.S.U.	Modalità di Conferimento
Umido	<p>In bidoncini forniti dal Comune di Dalmine nelle dimensioni di 7, 35, 120 o 1.100 litri, con l'utilizzo di sacchetti in mater-bi o altro sacco avente caratteristiche di resistenza e biodegradabilità in funzione di quanto richiesto dal sistema di compostaggio.</p> <p>Il secchiello da cucina (7 litri), una volta pieno, dovrà essere svuotato nell'apposito contenitore più grande (35, 120 o 1.100 litri) e depositato nel luogo di conferimento.</p> <p>Non dovrà assolutamente essere utilizzato il bidoncino da 7 litri per il ritiro, in quanto non fornito per questa funzione.</p> <p>Tale obbligo si rende necessario in quanto i contenitori di portata superiore hanno caratteristiche più idonee al deposito esterno, come: resistenza, autoestinguenza, superficie liscia di facile pulizia e chiusura antirandagismo.</p> <p>L'utente/cittadino può a propria discrezione utilizzare anche propri contenitori, a condizione che essi oltre ad avere caratteristiche compatibili a quelle sopra elencate, siano dotati di attacchi tali da consentire il ritiro dai mezzi utilizzati per tale servizio e che il peso a massimo carico non sia superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08).</p> <p>Il lavaggio dei contenitori è a cura del cittadino/utente.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà provvedere, prima possibile, al ritiro del contenitore vuoto per mantenere il decoro cittadino.</p>
Carta/Cartone	<p>In contenitori rigidi forniti dall'utente/cittadino, in scatoloni di cartone, in sacchetti di carta o impacchettati con spago. È preferibile un contenitore rigido piuttosto che scatoloni per la possibilità che avversità meteorologiche possano comprometterne il ritiro.</p> <p>Come contenitori rigidi si intendono cassette di plastica / legno, secchi o altro contenitore che l'operatore provvederà a svuotare e a riposizionare ove prelevato.</p> <p>L'utente/cittadino dovrà comunque utilizzare un contenitore il cui peso a massimo carico non sia superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08) o sia dotato di attacchi tali da consentirne il ritiro dai mezzi utilizzati per tale servizio.</p> <p>Il lavaggio dei contenitori è a cura del cittadino/utente.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà provvedere, prima possibile, al ritiro del contenitore vuoto per mantenere il decoro cittadino.</p>
Vetro/lattine	<p>In contenitori rigidi forniti dall'utente/cittadino.</p> <p>Come contenitori rigidi si intendono cassette di plastica / legno, secchi o altro contenitore che l'operatore provvederà a svuotare e a riposizionare ove prelevato.</p> <p>L'utente/cittadino dovrà comunque utilizzare un contenitore il cui peso a massimo carico non sia superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08) o sia dotato di attacchi tali da consentirne il ritiro dai mezzi utilizzati per tale servizio.</p> <p>Il lavaggio dei contenitori è a cura del cittadino/utente.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà provvedere, prima possibile, al ritiro del contenitore svuoto per mantenere il decoro cittadino.</p>
Plastica	<p>O tramite l'ausilio del sacco trasparente "Giallo", o tramite contenitori rigidi forniti dall'utente/cittadino.</p> <p>Come contenitori rigidi si intendono cassette di plastica / legno, secchi</p>

	<p>o qualsiasi altro contenitore che l'operatore provvederà a svuotare e a riposizionare ove prelevato.</p> <p>L'utente/cittadino può a propria discrezione utilizzare qualsiasi contenitore ritenga più opportuno, a condizione che esso sia dotato di attacchi tali da consentirne il ritiro dai mezzi utilizzati per tale servizio o che il peso a massimo carico non sia superiore a 30 kg (D. Lgs. 626/94).</p> <p>Il lavaggio dei contenitori è a cura degli utilizzatori.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà il prima possibile provvedere al ritiro del contenitore svuoto per non deturpare il decoro cittadino.</p>
Indifferenziato	Sacco Trasparente. Non verrà assolutamente ritirato nessun "sacco nero".

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o con modalità diverse da quelle specificate nel presente Regolamento; è altresì vietato immettere nei contenitori sostanze liquide, infiammabili o soggette a raccolta differenziata, quali:

- ◆ Rifiuti Urbani Ingombranti;
- ◆ Rifiuti Urbani Pericolosi;
- ◆ Rifiuti Speciali o non assimilabili ai sensi del seguente titolo IV;
- ◆ Tutte le frazioni di Rifiuto suscettibili di riciclaggio o riutilizzo presenti al centro di raccolta, come, legno, verde, metallo, ecc....

Nel caso di conferimento non conforme alle disposizioni sopra illustrate, il ritiro non sarà effettuato e verrà segnalato con apposto avviso.

L'Ente Gestore, sulla base delle esperienze fatte e delle modifiche che potranno avvenire nella composizione dei rifiuti si riserva la facoltà di effettuare la raccolta differenziata, anche con uso di altri sistemi.

Art. 29- Luogo ed orari di conferimento/esposizione del rifiuto

Per luogo di conferimento si intende il punto ove avviene il prelievo dei rifiuti debitamente confezionati da parte degli addetti al servizio.

Esso in genere coincide con il luogo di deposito in cui debbono permanere nel periodo di tempo intercorrente tra un prelievo da parte del servizio e il successivo, di cui debbono disporre tutti i fabbricati (con più utenze abitanti nella stessa struttura, es: condominio).

Solo nei casi in cui il deposito non possa essere realizzato in luogo avente le caratteristiche di accessibilità richieste per il luogo di conferimento, si può ammettere la presenza di un deposito distinto dal luogo di conferimento, in cui i sacchi/bidoni debbono essere trasferiti a cura dell'Utente/cittadino in imminenza del prelievo e ritirati subito dopo.

Il luogo del conferimento dovrà ricadere all'interno della proprietà, il più vicino possibile all'ingresso, e comunque accessibile direttamente da parte degli automezzi addetti al servizio.

Laddove la proprietà sia delimitata da una recinzione su strada, o dove comunque sia possibile, il luogo di conferimento dovrà essere ricavato all'interno della recinzione in apposito vano accessibile dall'esterno. Per edifici nuovi o in fase di ristrutturazione il luogo di conferimento dovrà essere uniformato alle anzidette caratteristiche ed espressamente autorizzato in sede di richiesta di concessione edilizia.

Si sottolinea che nel luogo di conferimento non potranno essere deposti ogni tipo frazione di rifiuto, anche se correttamente suddiviso, in attesa del ritiro (anche molti giorni prima): ogni frazione di rifiuto dovrà essere adeguatamente separata e posta esclusivamente nel periodo strettamente necessario al suo ritiro.

Nell'ambito di un medesimo edificio, mentre è ammesso in funzione delle dimensioni dello stesso, che siano previsti più punti di deposito e/o conferimento, non è peraltro consentito che singole unità immobiliari si avvalgano di un proprio punto di conferimento.

Nel caso di singola abitazione, esempio unica unità abitativa o villetta, il luogo di conferimento si intende la parte di marciapiede o strada immediatamente antistante al proprio accesso. I rifiuti dovranno essere posizionati in modo tale da non essere mai di intralcio alla circolazione di mezzi e persone.

In ogni caso il bidone/sacco dovrà essere collocato:

1. in rispetto del codice della strada:

- ◆ ad una distanza superiore a 8 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- ◆ oltre la distanza di visibilità (minimo circa 2 metri) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- ◆ fuori dalle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per disabili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

2. in rispetto ai criteri d'igiene, ove possibile, una distanza di circa cinque metri in orizzontale rispetto a :

- ◆ finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ◆ ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche e ristoranti;
- ◆ ingressi di farmacie;

3. in rispetto ai criteri di sicurezza, si dovranno rispettare le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti:

- ◆ distanza di 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- ◆ distanze opportune delle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

E' escluso l'obbligo da parte dei mezzi e degli uomini del Servizio di raccolta di accedere all'interno di aree di proprietà privata.

Il rifiuto dovrà essere esposto dopo le ore 19.00 del giorno antecedente a quello del ritiro. Non è possibile esporre qualsiasi tipologia di rifiuto in date o in orari differenti da quelli indicati.

Art. 30- Frequenza della raccolta dell'R.S.U.

La frequenza e gli orari della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani interni viene stabilita dal Comune di Dalmine, tenuto conto delle esigenze delle utenze in quanto compatibili con l'economicità e l'organizzazione del Servizio.

La frequenza del ritiro potrà essere bisettimanale, settimanale o quindicinale per le specifiche frazioni di rifiuto.

Per la frazione INDIFFERENZIATO la cadenza del ritiro è settimanale.

Per frazioni CARTA, VETRO e PLASTICA la cadenza del ritiro potrà essere settimanale o quindicinale.

Per la frazione UMIDA del rifiuto è previsto il ritiro bisettimanale nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Considerata l'estensione del territorio Comunale, lo stesso viene suddiviso in ZONA A e ZONA B, con giorni di ritiro diversi.

Art. 31- Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D. Lgs. 152/06.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto di fermata, ecc....).

Art. 32- Trattamento intermedio e finale

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art. 33- Promozione ed informazione

L'Amministrazione Comunale di Dalmine, anche attraverso l'Ente Gestore del Servizio, organizza e promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di rifiuto da raccogliere separatamente, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione da parte della cittadinanza nonché la necessità di ridurre la produzione di rifiuti.

L'Ente Gestore si impegna alla registrazione, elaborazione e trasmissione al Comune di Dalmine di tutti i dati statistici inerenti alla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché all'andamento delle raccolte differenziate.

Art. 34- Divieti

E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi sia su aree pubbliche che private, al fine di eliminare i rifiuti. E' altresì vietata ogni forma di smaltimento dei rifiuti secondo modalità non previste dal presente regolamento.

Art. 35- Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale di Dalmine promuove l'iniziativa denominata "Compostaggio Domestico". Consiste in un insieme di operazioni che consentono di trasformare i rifiuti "verdi"

(sfalci d'erba, potature) ed umido (scarti alimentari) in un prodotto definito compost adatto alla concimazione di prati ed orti. Il sistema di compostaggio si può pienamente inserire tra le operazioni atte alla riduzione di produzione di R.S.U.

Per meglio esemplificare tale forma di trasformazione del rifiuto si fa riferimento all'Allegato 5 del presente Regolamento, che definisce sia le operazioni, che le modalità di attuazione.

TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 36- Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 che, per caratteristiche merceologiche, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tali disposizioni pertanto riguardano:

- a) rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio;
- b) rifiuti prodotti in reparti di insediamenti industriali ove non si svolgano cicli di lavorazione;
- c) rifiuti derivanti da attività agricole effettuate all'interno dell'area urbana, con ciò intendendosi:
 - gli scarti derivanti da attività florovivaistica;
 - rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini e spazi piantumati.

Art. 37- Criteri generali di assimilazione e/o esclusione

- a) *Rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio alla residenza, commerciali, al dettaglio e di servizio.*

Fermi restando i criteri di cui all'articolo precedente, sono di norma assimilati, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo/alberghiere;
- studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili compresi uffici annessi ad imprese industriali, artigianali e commerciali;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive scolastiche;
- attività di vendita al minuto;
- attività artigianali di servizio alla residenza.

- b) *Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, commercio all'ingrosso, supermercati, centri commerciali integrati, insediamenti industriali e simili.*

- c) *Rifiuti derivanti da attività agricole:*

sono di norma esclusi dall'assimilazione, ad eccezione di quelli che siano formati all'interno di serre coperte di attività florovivaistiche.

I contenitori di fitofarmaci utilizzati da tali attività, che assumono in tal caso la classificazione di rifiuti pericolosi, sono esclusi.

Art. 38- Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini

Fatto salvo quanto previsto per casi specifici di cui all'art. 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, che disciplinano la gestione dei Rifiuti.

I rifiuti assimilati agli urbani potranno essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta Rifiuti solidi Urbani previo invio all'Ente gestore di dichiarazione del Direttore Sanitario attestante la provenienza del rifiuto conferito.

La detenzione iniziale e il conferimento delle tipologie di rifiuto devono in ogni caso essere effettuati in modo separato. Restano comunque valide, per i rifiuti di cui al presente articolo, le prescrizioni in materia di raccolta differenziata di cui al Titolo II, in particolare in riferimento ai contenitori in vetro, ferma restando la necessità di disinfezione o di sterilizzazione, ove necessaria, delle frazioni di rifiuto conferita.

L'Ente Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani è tenuto a richiedere annualmente idonee certificazioni al Direttore Sanitario attestanti la rispondenza delle singole frazioni conferite alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione residui tossico-nocivi o radioattivi.

Art. 39- Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani

In relazione agli obblighi insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità o quantità non siano assimilabili agli urbani, cui fa peraltro riscontro eventuali benefici in merito ad esenzioni/riduzioni dall'applicazione della tassa/tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi per le relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

L'assoggettamento all'applicazione della tassa o tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro l'esistenza di convenzione o contratto con Enti od Imprese debitamente autorizzate costituisce presunzione della caratterizzazione almeno di parte dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili per quantità o qualità.

In tal caso l'Ente gestore del Servizio Pubblico di raccolta dei rifiuti urbani segnala ai competenti Uffici comunali l'elenco delle posizioni in contrasto, onde procedere alla revisione delle posizioni dei contribuenti ai fini dell'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'accertamento della natura dei rifiuti prodotti da singole attività ai fini della classificazione e della conseguente applicazione o meno della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani alle relative superfici di formazione può avvenire:

con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile od eventualmente acquisita da altri enti o tramite contatti diretti con la ditta produttrice;

su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica come disposto dagli Uffici comunali competenti (Ufficio Tributi).

L'Ufficio Tributi del Comune di Dalmine, di concerto con l'Ente Gestore del Servizio Pubblico, una volta acquisita la documentazione tecnica e gli allegati prescritti, procede all'istruttoria tecnica per

l'accertamento della natura dei rifiuti prodotti, dando luogo, se nel caso, alla variazione delle posizioni dei contribuenti ai fini dell'applicazione della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 40- Ipotesi di deroga dei criteri per l'assimilazione

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di classificazione in deroga ai rifiuti speciali anche per i rifiuti classificati assimilabili, senza necessità di ulteriori verifiche di cui al punto a) del precedente art. 37.

La classificazione in deroga può avvenire su istanza del produttore dei rifiuti o dell'Ente Gestore del servizio di raccolta e smaltimento in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità e tutela igienico-sanitaria.

La classificazione in deroga comporta l'esenzione dall'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per le superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali; di conseguenza il produttore dovrà provvedere alle diverse fasi dello smaltimento in proprio oppure avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese debitamente autorizzate, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Copia delle convenzioni sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovranno essere allegate alla documentazione di rito.

Dovrà inoltre essere inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Dalmine idonea documentazione comprovante la quantità e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in deroga.

La classificazione in deroga si intende di validità annuale: trascorso detto termine, qualora si intendesse inoltrare rinnovo, andranno presentati i documenti specificati nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani presso l'ufficio tributi del Comune di Dalmine.

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 41- Articolazione del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni

Rientrano fra i compiti del Comune di Dalmine, lo spazzamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni i seguenti:

- asporto di carogne di animali giacenti su suolo pubblico;
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie e portici di uso pubblico e monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole e aree pubbliche;
- cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici;
- pulizia su chiamata da parte di organi della Pubblica Amministrazione della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'attività abusiva.
- Pulizia e d asportazione dei rifiuti dalle griglie presso le vie: Via XXV Aprile (c/o Villini Rosa), Via Provinciale (c/o distributore ERG), Via Cascina Nuova, Via Osio, Via Guzzanica (c/o Autotrasporti Gualdi), Via Filzi (c/o Mulino), Via Pio XII.

Art. 42- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

Il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e, mediante lo spazzamento del suolo, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 43- Modalità di espletamento del servizio

La pulizia delle aree deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- tutte le strade classificate comunali;
- le piazze, compresi i portici classificati come comunali;
- i marciapiedi
- le aiuole spartitraffico le aree di corredo alle strade;
- i percorsi ciclo-pedonali e, comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato e aperto al pubblico;
- le aiuole, i giardini e le aree verdi pubbliche;

Art. 44- Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, devono essere installati e gestiti a cura dell'Amministrazione appositi contenitori.

I cestini presenti sul territorio Comunale di Dalmine attualmente sono circa 500, divisi tra strade, piazze, parchi, aree mercati, ecc...

Essi verranno svuotati e puliti dall'Ente Gestore dell'Appalto secondo calendario definito dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 45- Orari del servizio

Il servizio di raccolta/ trasporto/smaltimento/pulizia e dei rifiuti urbani interni ed esterni è organizzato per turni nell'arco della giornata con orari da stabilirsi a seconda del progetto che l'Amministrazione Comunale di Dalmine deciderà di sviluppare.

Di norma il servizio, deve essere iniziato entro le ore 6.00 del mattino e ultimato entro le 18.00.

Art. 46- Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili

Il canone per il servizio di raccolta e/o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed assimilabili prodotti dagli utenti che occupino o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene stabilito su base giornaliera e deve essere corrisposto contestualmente alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualora detto canone non fosse versato, all'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 47- Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, ristoranti e similari, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando eventualmente propri contenitori portarifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento.

Analogamente per quegli esercizi le cui aree esterne, anche se di uso pubblico, per la particolare attività esercitata quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e similari, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dai residui e dagli involucri delle merci invendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area occupata ed antistante l'esercizio dovrà essere perfettamente pulita.

Art. 48- Carico e scarico dei materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando su aree pubbliche o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime.

In caso di inosservanza la pulizia verrà effettuata direttamente dal servizio Pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il provvedimento contravvenzionale ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti Leggi.

Art. 49- Mercati e banchi di vendita all'aperto

I concessionari ed occupanti di banchi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, comprese le operazioni di carico e scarico, secondo le indicazioni disposte dall'Amministrazione Comunale di Dalmine.

Qualsiasi modalità di raccolta scelga il Comune di Dalmine per i vari mercati rionali (giornaliero o settimanale) i concessionari dovranno differenziare, ed eventualmente esporre, i rifiuti secondo quanto esposto agli artt.27 e 28 del presente Regolamento

Art. 50- Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto, quotidianamente ed alla fine lavori, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 51- Manifestazioni pubbliche

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere, nei limiti delle potenzialità effettive a disposizione, vengono spazzati e raccolti dal Pubblico Servizio senza addebito di spesa purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate dalle autorità competenti.

Il servizio sarà reso solamente se gli interventi saranno comunicati con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 507/93 è istituita per il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel Regolamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 52- Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc..

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

In fase di rilascio dell'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico e del versamento della relativa tassa dovranno essere concordati le modalità ed il conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e delle installazioni del luna-park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente prestato sarà a carico dei Gestori delle attività di che trattasi.

Art. 53- Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato a provvedere alla rimozione di rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza o di situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica il Sindaco emetterà un'ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché vengano ripristinate le condizioni migliori di pulizia ed ordine .

Gli stessi dovranno altresì:

- provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte della proprietà e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro altezza e lunghezza;
- provvedere a tenere regolate le siepi in modo da non invadere la pubblica via/strada/piazza/marciapiede, ecc;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il milite della proprietà privata;
- tagliare i rami di piante e recinzioni a verde che, pur non protendendosi oltre il ciglio stradale nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e/o alla circolazione.

Art. 54- Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducano cani od altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione, dovuta alle deiezioni solide, dei marciapiedi, strade, aree verdi o aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Dovranno in tal senso provvedere all'asporto degli escrementi, ovvero a condurre gli animali presso aree verdi allo scopo adibite, se del caso.

A tal fine, la persona stessa deve comunque avere con sé la strumentazione necessaria a perdere che, una volta utilizzata può essere conferita nei contenitori del servizio di Nettezza Urbana.

Art. 55- Sgombero neve, obbligo dei frontisti

Al verificarsi di precipitazioni nevose il Servizio Pubblico di spazzamento neve deve provvedere a mantenere e/o ripristinare condizioni adeguate al traffico veicolare e pedonale, mediante:

1. rimozione e sgombero neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi prospicienti agli uffici pubblici e, i luoghi di pubblico interesse;
2. lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorchè, anche in assenza di nevicata, le condizioni meteoriche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio sarà effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al problema al fine di assicurare la transitabilità.

Resta saldo che eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteoriche non saranno, comunque, imputabili a negligenza del Servizio Pubblico.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di

marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono sulla pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Tutta la neve e/o il ghiaccio rimosso **all'interno della proprietà privata** non dovrà assolutamente essere scaricata su strada, marciapiedi e su tutto il suolo pubblico.

Agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata, è richiesto agli automobilisti di rimuovere le proprie autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche cortili delle case, fino a quando il servizio di spazzamento neve non abbia provveduto a liberare le strade.

TITOLO VI – RIFIUTI SPECIALI

Art. 56- Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/06 i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento nei seguenti modi:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento di rifiuti a soggetti che gestiscono il Servizio di Raccolta Pubblico dei R.S.U., con i quali si stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/06.

La convenzione di cui al punto c) del presente comma 1 deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

Nel caso di autosmaltimento dei rifiuti il produttore deve seguire le indicazioni dell'art. 215 del D. Lgs. 152/06, se trattasi di rifiuti non pericolosi; viceversa deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 208 del medesimo decreto.

Art. 57- Obbligo dei produttori

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e pericolosi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 152/06 e relative norme tecniche applicative.

Art. 58- Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs. 209/2003 i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta. L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati senza autorizzazione nemmeno su suolo privato.

Art. 59- Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri di Dalmine, possono derivare da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie, traslazioni, spostamenti, ecc...;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- d) cremazioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b,c,d, sono equiparati a rifiuti speciali.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti Solidi Urbani sistemati all'interno o all'esterno del cimitero, ai sensi del D.P.R. 254/2003.

Rientrano tra essi, in particolare, fiori secchi, corone, carte, ceri e i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, aree di sosta, uffici e strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b), quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati.

I rifiuti di cui alla lettera c) non possono essere avviati in discarica ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.

In ogni caso i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati stoccati in appositi contenitori e smaltiti in modo differente.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelle per rifiuti ospedalieri.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono previsti nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Art. 60- Carogne

Rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

Le carogne di piccole dimensioni possono essere raccolte direttamente con i R.S.U., a condizione che entro 24 ore la carogna sia avviato alla discarica o alla termodistruzione.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani di grossa taglia, suini, equini, devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale di Dalmine, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa la visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che ne esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel Regolamento CE 1774/2002.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 61- Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.

Art. 62- Validità del Regolamento

La validità del presente regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di Legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del T.U.L.C.P. (tuel del 2000)

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali o contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 0081 del 20.10.1995 si intende abrogato.

Art. 63- Vigilanza e controllo

Le funzioni di Vigilanza e controllo relative allo smaltimento dei rifiuti, in attuazione dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06 sono demandate alle province.

Rimangono valide le competenze dei servizi di Vigilanza Urbana e dell'A.s.l. per il controllo delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare sull'effettivo svolgimento del conferimento e della raccolta differenziata dei R.S.U. ed assimilabili. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune di Dalmine appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Gli addetti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti operanti nell'ambito territoriale del Comune di Dalmine, sono tenuti a segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti eventuali infrazioni riscontrate delle norme prescritte dal presente Regolamento.

Art. 64- Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI, parte IV del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative determinate a norma dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di seguito si indica l'elenco di violazioni più ricorrenti:

Riferimento al Regolamento	Violazione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Art. 8	Conferimento di <i>rifiuti speciali</i> all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 8	Conferimento di <i>rifiuti tossici e nocivi</i> all'ordinario servizio di raccolta e	€ 25,00	€ 500,00

	smaltimento R.S.U.		
Art. 16	Conferimento di Rifiuti Urbani Pericolosi all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 17	Conferimento di rifiuti Ingombranti all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 29 -30	Conferimento R.S.U. in giorno o in orario differente da quello indicato	€ 25,00	€ 500,00
Art. 14	Uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 500,00
Art. 15	Inottemperanza all'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto	€ 25,00	€ 500,00
Art. 19 - 28	Conferimento di rifiuti liquidi	€ 25,00	€ 500,00
Art. 28	Conferimento di materiali accesi, taglienti o tali da danneggiare i mezzi di raccolta o recare danno agli operatori	€ 25,00	€ 500,00
Art. 28	Conferimento di frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata all'ordinario servizio di "indifferenziato"	€ 25,00	€ 500,00
Art. 28	Conferimento di qualsiasi frazione del rifiuto non conforme alle norme	€ 25,00	€ 500,00
Art. 17	Cernita, rovistamento e recupero al centro di raccolta non autorizzato	€ 25,00	€ 500,00
Art. 38	Mancata suddivisione e distinto smaltimento di rifiuti Ospedalieri non assimilabili	€ 25,00	€ 500,00
Art. 44	Utilizzo improprio dei cestini portarifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Scarico o abbandono di R.S.U. in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Scarico o abbandono di Rifiuti Speciali in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Scarico o abbandono di Rifiuti Tossici e Nocivi in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Sversamento liquidi in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Mancata pulizia del suolo pubblico o privato	€ 25,00	€ 500,00
Art. 47 -53	Lordamento aree pubbliche o soggette ad uso pubblico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 55	Inottemperanza agli obblighi dei frontisti in caso di nevicata	€ 25,00	€ 500,00
Art. 35	Problemi igienici derivanti dal non corretto compostaggio domestico	€ 25,00	€ 500,00
Art. 41- 47 -53	Immissione di rifiuti di qualsiasi natura per le acque meteoriche	€ 25,00	€ 500,00

Art. 65- Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione Comunale di Dalmine si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante idonea pubblicizzazione nelle forme di Legge.

ALLEGATO 1

**Tabella A della Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 22.05.1998
“ Rifiuti assimilabili ai R.S.U.”**

ALLEGATO 2

**Elenco Prodotti etichettati “T” e “F” (classificati R.U.P.)
accettati presso il centro di raccolta di via Bastone,
purché provenienti dall’ordinario uso domestico**

Nome prodotto	Utilizzazione	Etichettatura
Antiappannanti	<i>Prodotti per l'Automobile</i>	F
Lucidacruscotti		F
Vernici antirombo		F
Antiscivolo		F
Alcool Etilico Denaturato	<i>Prodotti per la casa</i>	F
Prodotti per la pulizia dei Vetri		F
Cera per legno		F
Smacchiatori		F
Antitarli		F
Trielina		F
Colle		F
Acqua ossigenata 130 volumi		F
Tintura per scarpe		F
Moschicidi		<i>Prodotti utilizzati per l'agricoltura</i>
Antitarlo	T	
Battericidi	F	
Topicidi	T e F	
Insetticidi di prima classe	T	
Insetticidi per barbabietole	T	
Diserbanti di prima classe	T	
Disinfestanti	T	
Geodisinfestanti	T	
Nitro	Vernici Isolanti	
Sintetiche		F
Brillantante per mobili	Vernici per legno	F
Vernici per parquets		F
Nitrolacca		F
Leganti per stucco		F
Poliuretaniche per legno		F
Smalti		Vernici per Pareti
Fondi Plastificati	F	
Vernici per carrozzeria	Vernici per Auto	F
Vernici poliuretaniche		F
Vernici nitro		F
Vernici Sintetiche		F
Zincatura a freddo		F
Solventi		Vari
Isolanti	F	
Antiruggine allo Zinco	T e F	
Anidride solforosa	T	
Acetone	F	
Petrolio Bianco	F	
Acidi	F	
Acquaragia	F	
Mastici	F	
Adesivi	F	
Diluenti	F	

ALLEGATO 3

Planimetria Comunale per l'individuazione delle zone "A" e "B"

ALLEGATO 4

Planimetria Comunale per l'individuazione delle aree servite dalla raccolta differenziata porta a porta e spazzamento stradale

ALLEGATO 5

Alla scoperta del compostaggio domestico, ovvero come trasformare i nostri rifiuti in concime in modo naturale ed economico